



**MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**

**ESAMI DI STATO  
CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI  
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE**

**anno scolastico 2013-2014**

**Lettura ragionata delle principali  
norme e disposizioni**

***Napoli – 06/06/2014***

**D.T. Mirella Scala**



# Riferimenti Normativi

**10.12.1997** – **Legge n. 425** – Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

**23.07.1998** – **DPR n. 323** – Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della L. 10 dicembre 1997, n. 425.

**20.11.2000** – **D.M. n. 429** – caratteristiche formali generali della terza prova scritta

**23.04.2003** – **D.M. n. 41** – Modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta

**11.01.2007** – **Legge n. 1** – Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università



# Riferimenti Normativi

**22.06.2009** – **D.P.R. n. 122** – Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni

**08.10.2010** – **Legge n. 170** – Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico

**12.07.2011**– **Decreto n. 5669** – Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico

**27.12.2012**– **Direttiva Ministeriale** – Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.

**08.02.2013**– **D.M. 95** – Norme per lo svolgimento degli Esami di Stato ESABAC

**24.04.2014**– **Nota n. 1067** – Plico Telematico



# Legge 425/97 – breve *exscursus* normativo

## LE NOVITÀ STRUTTURALI:

- Il documento del Consiglio di Classe;
- La composizione delle Commissioni - **modificata da L. 11/1/07;**
- Le tipologie della 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> prova scritta;
- L'introduzione della 3<sup>a</sup> prova scritta;
- Le aree disciplinari;
  - Il colloquio, la ricerca individuale, le discipline coinvolte;
  - Il credito scolastico ed il credito formativo;
  - La certificazione finale;
  - I punteggi parziali ed il punteggio finale.



# Legge 425/97 – breve *exscursus* normativo

## Le innovazioni della n. 448 del 28/12/01

- **La composizione delle Commissioni per statali e paritarie ;**
  - solo con insegnanti appartenenti alla classe di ciascun candidato -
  - La commissione di esame di Stato è composta da non più di sei commissari, dei quali il 50% interni e il restante 50% esterni all'istituto, più il presidente esterno -;

**Legge n. 1 dell'11/01/07**



# Legge 425/97 – breve *exscursus* normativo

- **Le sedi d'esame per statali e paritarie ;**
  - la stessa sede della scuola -
- **Nessuna innovazione per le commissioni e le sedi d'esame per le scuole paritarie;**
  - **Al 50% da insegnanti appartenenti alla classe di ciascun candidato ed al 50% da esterni.**
  - **Ogni Istituto è abbinato ad una statale**



# Letture ragionata dell'O.M. n. 37/2014

## ART. 1 - INIZIO SESSIONE D'ESAME

La 1<sup>a</sup> prova scritta si svolge il **18 giugno 2014**, ma le Commissioni operanti presso la stessa sede si riuniscono il **16 giugno 2014** alle ore **08:30** (cfr. anche art. 12)



# Art. 2

*(candidati interni)*

*per tutte le scuole* *(statali e paritarie)*

sono ammessi

**gli interni che abbiano frequentato l'ultima classe e che, nello scrutinio finale conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in tutte le discipline ... e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art. 6, comma 1 , DPR 22 Giugno 2009 n.122)**

*“... la valutazione degli alunni in sede di scrutinio finale è effettuata dal consiglio di classe, ai sensi dell'art. 4 c. 1 del **D.P.R. 22/06/2009, n. 122**. In caso di parità prevale il voto del Presidente, ai sensi dell'art. 79, c. 4 del R.D. 4/5/1925 n. 253 e dell'art. 37 c. 3 D. L.<sup>vo</sup> 16/4/1994 n. 297 ...”*



# Art. 2 c. 1

*(candidati interni)*

## lettera f

Con esclusivo riferimento alle Regioni nelle quali sono rilasciate qualifiche regionali non in regime surrogatorio, sono ammessi agli esami di Stato di istruzione professionale, eccezionalmente, anche gli alunni che frequentano il quinto anno di istituto professionale non in possesso del diploma di qualifica in quanto transitati da altra tipologia di istituto, nonché gli adulti dei corsi serali degli istituti professionali che hanno seguito particolari percorsi abbreviati. Ai candidati privi di qualifica professionale il punteggio di credito scolastico relativo al primo anno è attribuito nella misura di punti 3

**In Regione Campania vige il regime surrogatorio**

**D.T. Mirella Scala**



# ART. 2 c. 6

*(candidati interni)*

per tutte le scuole (statali e paritarie)

**L'esito degli scrutini è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame**

Se positivo → **Ammesso** → con tutti i voti

Se negativo → **Non Ammesso** → senza voti



# ART. 2 c. 6

## H e DSA

Se PEI con prove differenziate



**Ammesso**

*solo nelle attestazioni rilasciate, ma non all'Albo si indicherà la differenziata*

Se PDP con misure dispensative



**Ammesso**

*solo nelle attestazioni rilasciate, ma non all'Albo si indicherà la differenziata*



# Art. 2 c. 10

(*candidati interni*)

*abbreviazione per merito*

sono ammessi gli interni che

- nello scrutinio finale abbiano riportato non meno di **8/10** in ciascuna materia (anche *comportamento*);
- abbiano seguito un regolare corso di studi ...;
- abbiano conseguito negli scrutini finali dei **DUE ANNI** precedenti non meno di **7/10** in ogni disciplina (e non meno di **8/10** nel *comportamento*) *senza ripetenze*.

novità






# Art. 2 c. 10

*(candidati interni)*

*abbreviazione per merito*

sostengono l'esame

- sui programmi del previgente ordinamento
- nel caso di più percorsi previgenti confluenti in un unico percorso, scelgono a quale percorso afferire



Tali alunni non devono sostenere alcun esame preliminare. [...] possono non presentare il diploma di qualifica in quanto hanno frequentato i percorsi del nuovo ordinamento. In tal caso, per la classe terza si fa riferimento ai voti riportati nello scrutinio finale ...



# La valutazione del comportamento

concorre alla determinazione del credito scolastico riferito all'ultimo anno di corso e, in caso di ammissione per abbreviazione, su quello riferito al penultimo anno.

**Se voto comportamento < 6/10** → **No AMMISSIONE.**



# Art. 2 c. 12 e 13

**Sanzioni disciplinari** a carico dei candidati:

(cfr. [DPR 235/2007](#))

i candidati non devono essere incorsi nella sanzione della non Ammissione all'Esame di Stato

per le sanzioni disciplinari commesse durante le sessioni d'esame è  
**competente la Commissione d'esame**

**Validità dell'Anno Scolastico** (cfr. [DPR 122/2009 art. 14 c.7](#)):

- **almeno 75% dell'orario annuale personalizzato** (salvo deroghe)



# ART. 3 c. 1

*(solo per le scuole statali o paritarie  
ad eccezione degli Istituti Professionali e d'Arte)*

sono ammessi all'esame coloro che

a) compiano 19 anni entro l'attuale anno solare ed abbiano assolto all'obbligo scolastico;

oppure

b) abbiano conseguito la licenza di scuola secondaria di 1° grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;

oppure

c) compiano 23 anni entro l'attuale anno solare (in tal caso si prescinde da qualsiasi titolo di studio inferiore);

oppure

d) abbiano un titolo di studio superiore per un corso di studi di durata almeno quadriennale;

oppure

e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno entro il 15 marzo.

**D.T. Mirella Scala**



# ART. 3 c. 2

*(Istituti Professionali e d'Arte)*

sono ammessi all'esame coloro che

a) compiano 19 anni entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e siano in possesso da almeno un anno del diploma di qualifica e di licenza corrispondente;

oppure

b) a prescindere dall'età, siano in possesso del diploma di qualifica o licenza corrispondente da un numero di anni pari alla durata del corso;

oppure

c) compiano 23 anni entro l'attuale anno solare (si prescinde dal titolo di studio, ma non dalle esperienze di formazione professionale di IV e V: almeno il 50% della quota biennale  $66+66h=132h$  - v. c. 3);

oppure

d) abbiano un titolo di studio superiore per un corso di studi di durata almeno quadriennale unitamente al diploma di qualifica o licenza corrispondente;

oppure

e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno entro il 15 marzo.

**D.T. Mirella Scala**



## ART. 3 c. 2 *secondo capoverso*

*(Istituti Professionali e d'Arte)*

... Negli istituti professionali e negli istituti d'arte, agli esami di Stato del corrente anno scolastico 2013/2014 sono ammessi come candidati esterni, in via eccezionale, nelle Regioni nelle quali sono rilasciate qualifiche regionali non in regime surrogatorio, anche coloro che non siano in possesso del diploma di qualifica statale o di licenza di maestro d'arte, purché abbiano presentato domanda di partecipazione all'esame alle condizioni e secondo le modalità ed i termini previsti dalla circolare ministeriale n. 26, prot. AOODGOS n.0005 421 dell'11 ottobre 2013.

**In Regione Campania vige il regime surrogatorio**

**D.T. Mirella Scala**



# Riferimenti normativi Ist. Professionali

**O. M. 90/2001:** artt. 25-26-27;

**D.P.R 87/2010,** Regolamento di Riordino degli Istituti Professionali;

**Accordo** in sede di **Conferenza Stato Regioni** 29 aprile 2010;

**D. M. 15 giugno 2010** dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;

**Linee Guida** di cui all'art. 13, comma 1 – quinquies del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla Legge 02 aprile 2007 n. 40



# ART. 3 c. 3-5

*(Candidati esterni nei professionali)*

devono documentare:

- esperienze di formazione professionali o lavorative coerenti, per durata e contenuti, con quelle previste dall'ordinamento;
- durata delle esperienze di formazione o lavorative pari ad almeno il 50% della quota biennale (classi IV e V) prevista dal DPR 87/2010 (Regolamento riordino Istituti Professionali) ovvero 132 h complessive;
- sono riferite allo specifico indirizzo di studi (contenuti non solo esecutivi);
- su dichiarazione del datore di lavoro (v. schema) se subordinate;
- altra idonea documentazione se di altra natura;
- autocertificazione se presso pubbliche amministrazioni secondo modello allegato e ai sensi del DPR 445/2000 (modif.<sup>to</sup> da L.183/2011).

**Comma 5:** riguarda i corsi e indirizzi non più esistenti (Amm.<sup>vo</sup>, Mercantile, Commercio estero, Amm.<sup>ne</sup> Industriale) che confluiscono nell'indirizzo Giuridico-economico-aziendale



# ART. 3 cc. 6-8

*(Candidati esterni)*

**Commi 6-7:** Possono sostenere da esterni gli esami di Stato i candidati dei corsi:

- Attività Sociali ad indirizzo Dirigenti di comunità;
- Istituto Tecnico per il Turismo

che non hanno potuto svolgere il tirocinio e/o la pratica d'agenzia per motivi debitamente documentati. Tale esonero riguarda solo le attività previste nei programmi dell'ultimo anno e non di 3° e 4°. Ciò vale sia per gli Esami di Stato, sia per quelli di Idoneità

**Comma 8:** l'ammissione di tutti i candidati esterni è subordinata al superamento di un **ESAME PRELIMINARE** (vedi succ. art. 7)



# ART. 3 cc. 9-10

(*Candidati esterni*)

novità

**comma 9:** sono ammessi quali esterni i candidati provenienti dai Paesi dell'**Unione Europea** alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 lettere a), c) e d) previo superamento dell'esame preliminare. L'obbligo scolastico s'intende superato se hanno frequentato il sistema di istruzione per un periodo almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano.

novità

**comma 10:** sono ammessi quali esterni i candidati **non** provenienti dai Paesi dell'**Unione Europea** alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 lettere a), b), c) e d) previo superamento dell'esame preliminare se hanno frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero ovvero abbiano comunque conseguito il titolo di accesso all'ultima classe del 2° grado ...



# ART. 4

*(Sedi degli esami)*

**Comma 1:** per i candidati interni, gli Istituti frequentati (statali o paritari).

**Comma 2:** per i candidati esterni, solo Istituti statali o istituti paritari

**Comma 3:** è vietato partecipare da esterni in scuole paritarie se preparati da scuole non statali e non paritarie o corsi di preparazione gestiti da enti dipendenti o aventi comunanza di interessi con il gestore della stessa scuola paritaria

**Comma 4:** per i candidati esterni le sedi sono ubicate nel comune di residenza ovvero ... nella Provincia .. ovvero nella Regione. Le destinazioni sono chieste e concesse dal D.G. Reg.<sup>1e</sup> al quale sono indicate almeno tre Istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere gli esami (...) la mancata osservanza comporta responsabilità penali, civili ed amministrative ...



# ART. 4

*(Sedi degli esami)*

**Commi 5-6:** per i candidati esterni, il requisito della residenza è verificato dal Direttore Generale Regionale che provvede ad assegnare gli esterni agli Istituti nel rispetto del limite, di norma, di 35 candidati per ciascuna Commissione. Ne danno comunicazione agli interessati.

I Direttori Generali verificano le condizioni di ricettività e di sicurezza (anche con riferimento al **PLICO TELEMATICO**) offerto dagli Istituti

**Comma 10:** eventuali deroghe eccezionali possono essere concesse solo dal Direttore Generale della Regione di residenza su domanda.

**Comma 17:** esami fuori da sede scolastica (degenti in luoghi di cura e ospedali, o detenuti o impossibilitati ...). Le prove scritte vengono sostenute, di norma, nella sessione suppletiva

**Comma 20 e segg.:** sono relativi all'indirizzo di Dirigente di Comunità o in Licei Linguistici



# ART. 5

## *(Presentazione delle domande)*

- Interni ed Esterni : 30 Novembre 2013 ;
- Eventuali domande tardive di esterni entro il 31/01/2014 per gravi e documentati motivi;
- Per gli interni che abbreviano per merito e gli interni che abbiano cessato la frequenza dopo il 31 Gennaio 2014 ma prima del 15 marzo 2014 il termine è differito dal 31 Gennaio al **20 marzo 2014**;
- I requisiti dei candidati esterni vanno accertati dai Dirigenti Scolastici degli Istituti individuati dal D.G. quali sedi d'esame degli esterni;

### **A CORREDO delle domande dei candidati esterni:**

- ricevuta tasse scolastiche;
- ricevuta del contributo se deliberato e previsto (v. art. 23)
- documenti delle esperienze professionali per i Professionali di cui all'art. 3 comma 3 (se le esperienze sono in corso la documentazione entro il 31/5/13);



## ART. 6

*(Documento del consiglio di classe)*

- documento relativo all'azione educativa e didattica dell'ultimo anno;
- termini: 15 maggio (è noto anche come “documento del 15 maggio”);
- per gli Istituti Professionali il documento deve riferire sulle esperienze in alternanza scuola-lavoro riferite alle classi IV e V;
- il documento deve essere affisso all'Albo dell'Istituto e consegnato in copia ad ogni candidato.

## ART. 7

*(Esame preliminare dei candidati esterni: cc. 1 e 3 riformulati UE)*

- verte su materie o parti di materie degli anni precedenti **nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno**
- si svolge nel mese di maggio (al più entro il termine delle lezioni);
- si sostiene davanti al C.d.C., (integrato) cui è assegnato il candidato;
- il Consiglio della Classe può operare per sottocommissioni (min. 3);
- il punteggio minimo per l'ammissione è di **6/10** per ciascuna disciplina (o parte di essa) per la quale sostiene la prova;
- l'esito positivo dell'esame preliminare vale come idoneità alla classe V
- l'esito senza ammissione può prevedere idoneità a classi intermedie



# ART. 8

*(Credito scolastico)*

- dipende dalla media dei voti di scrutini, pagelle o esami di idoneità;
- è sempre un numero intero compreso nei campi di cui alle tabelle;
- per i corsi regolari viene cumulato anno per anno negli ultimi tre anni;
- per i Candidati Interni è assegnato dal Consiglio della 5<sup>a</sup> Classe che può motivatamente integrare quelli assegnati negli anni precedenti (v. DPR 323/98 – Art. 11 c. 4);
- per i Candidati che abbreviano il corso (considerati alunni interni) è assegnato dal Consiglio della 4<sup>a</sup> Classe anche per l'anno non frequentato;
- per gli interni sprovvisti di c.s. degli anni precedenti, vi provvede il Consiglio della 5<sup>a</sup> Classe;

**Tabelle A, B, C del DM 99 del 16/12/2009**

**D.T. Mirella Scala**



# ART. 8

*(Credito scolastico)*

- per i candidati Esterni è assegnato dal C.d.C davanti al quale sostengono gli esami preliminari;
- il c.s. dev'essere pubblicato all'Albo dell'istituto;
- per tutti i candidati esterni la Commissione di esame, fermo restando il punteggio massimo di 25 punti, può aumentare il punteggio in caso di possesso di credito formativo. Per esigenze di omogeneità di punteggio conseguibile dai candidati esterni ed interni, tale integrazione può essere di 1 punto (cfr. DM 42/2007 art. 1 c.4);
- all'attribuzione del c.s. partecipano anche i docenti di religione (per coloro che se ne sono avvalsi) o i docenti di attività didattiche e formative alternative all'IRC ecc ...



# ART. 9

*(Crediti formativi)*

## **D.M. 49/2000**

- non rappresentano un punteggio aggiuntivo al c.s. (tranne che per gli esterni);
- consentono, al più, di puntare al limite superiore del campo del c.s.;
- la documentazione giustificativa deve pervenire alla sede d'esame entro il 15 maggio;
- se gli esami preliminari dovessero iniziare prima del 15 maggio informare i candidati esterni perché presentino i documenti prima degli esami preliminari;
- solo per attività presso la P.A. è ammessa l'autocertificazione resa secondo il DPR 445/2000 come modificato dalla L. 183/2011.



# ART. 11

*(Sostituzione dei componenti le commissioni)*

- la partecipazione è obbligo di servizio;
- gli impedimenti solo se legittimi, DOCUMENTATI ed ACCERTATI;
- le sostituzioni sono disposte dal D.G. Regionale (o dal Dirigente dell'U.A.T. se delegato);
- il personale di ruolo o quello con rapporto di lavoro annuale deve rimanere a disposizione, per eventuali sostituzioni, fino al 30 giugno assicurando la presenza in servizio durante le prove scritte;
- per le assenze successive alle prove scritte il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito fino al termine delle operazioni;
- nei casi di assenza temporanea di commissari e/o Presidente (per non più di 1 giorno, debitamente documentata ed accertata) possono proseguire le operazioni e le correzioni (nel rispetto delle sottocommissioni per aree disciplinari) **ma non i colloqui.**



# ART. 12

*(Diario delle operazioni e delle prove)*

**16 Giugno 2014 ore 8:30 - RIUNIONE PLENARIA**

- il Presidente (in mancanza il Commissario più anziano d'età) verifica gli assenti e comunica le assenze a:
  - D.G. Regionale se manca il Presidente o commissari esterni;
  - D.S. dell'Istituto se manca un commissario interno.
  
- il Presidente, sentiti i componenti di ciascuna Commissione, ed eventuali Presidenti di altre commissioni con commissari interni in comune, definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle commissioni determinando l'ordine di successione delle terze prove, tra i diversi gruppi classe (es.: commissari interni di lingue e squadre di ed. fisica) correzioni, colloqui e scrutini

**D.T. Mirella Scala**



# ART. 12

*(Diario delle operazioni e delle prove)*

**18**  
giugno

**Ore 8:30 - 1<sup>a</sup> prova scritta**

**19**  
giugno

**Ore 8:30 - 2<sup>a</sup> prova scritta, grafica o scritto-grafica**  
(+ 2 gg. feriali escluso sabato per licei artistici e ist. d'arte)

**20**  
giugno

**Termine ultimo per definire collegialmente la struttura della 3<sup>a</sup> prova scritta**

**23**  
giugno

**Predisposizione e svolgimento della 3<sup>a</sup> prova scritta**

**24**  
giugno

**Ore 8:30 - 4<sup>a</sup> prova scritta per Istituti con ESABAC, licei internaz.<sup>li</sup>, i licei europei ed alcuni linguistici**



# ART. 12

*(Diario delle operazioni e delle prove)*

8. Ciascuna Commissione stabilisce, autonomamente, il diario per la correzione e valutazione delle prove scritte;

9. La data di inizio dei colloqui è stabilita, per ciascuna Commissione, durante la riunione preliminare o in una successiva;

*Attendere che si siano **concluse le prove scritte** per poter eventualmente includere nel calendario anche le **prove suppletive** per i possibili assenti*

- Sorteggiare per determinare:
  - ✓ classe/commissione che inizia prima i colloqui;
  - ✓ chi inizia prima tra interni ed esterni;
  - ✓ l'ordine alfabetico dei candidati



# ART. 12

*(Diario delle operazioni e delle prove)*

- Prima di iniziare i colloqui ciascuna Commissione deve completare l'esame dei fascicoli di tutti i candidati e dei lavori (cd. tesine) con cui i candidati iniziano i colloqui;
- Il Presidente, il giorno della 1a prova scritta, invita i candidati ad indicare la tipologia dei lavori con cui inizieranno i colloqui (titolo, esperienze, brano musicale per gli indirizzi pedagogico musicali, esecuzione di performance coreutica per gli indirizzi sperimentali cor.);
- Il Presidente fa affiggere il diario dei colloqui;
- Nei giorni che precedono l'inizio dei colloqui la Commissione completa l'esame dei fascicoli dei candidati;
- Lo scrutinio finale e l'eventuale integrazione, fino a un massimo di 5 punti, del punteggio si svolgono dopo i colloqui di ciascuna commissione/classe;



# ART. 12

*(Prove suppletive)*

*Si raccomanda di richiedere per tempo all'USR i plichi necessari  
l'USR ha solo due giorni per perfezionare la richiesta al MIUR*

**1**  
luglio

**Ore 8:30 - 1<sup>a</sup> prova scritta**

**2**  
luglio

**Ore 8:30 - 2<sup>a</sup> prova scritta, grafica o scritto-grafica**  
(+ 2 gg. feriali escluso sabato per licei artistici e ist. d'arte)

--  
luglio

**3<sup>a</sup> prova scritta** (*2<sup>o</sup> giorno successivo all'effettuazione della 2<sup>a</sup> prova*)

Le prove proseguono nei giorni successivi ad eccezione del sabato (c. 14)

L'eventuale ripresa dei colloqui avviene il giorno successivo al termine delle prove suppletive

**D.T. Mirella Scala**



# ART. 13

*(Riunione preliminare)*

## **Il Presidente:**

- può delegare un proprio sostituto (possibilmente unico) in ciascuna Commissione;
- sceglie un segretario per ciascuna commissione;
- il verbale della riunione plenaria dovrà essere riportato nei verbali di entrambe le Commissioni;



# ART. 13

*(Riunione preliminare)*

## **I Commissari esterni:**

➤ devono dichiarare per iscritto di non aver preparato privatamente i candidati;

in caso contrario vanno sostituiti dal D.G. Regionale

➤ dichiarano per iscritto di non aver rapporti di parentela, affinità o coniugio con i candidati;

in caso contrario vanno spostati dal D.G. Regionale (*non vanno sostituiti i Commissari interni se il C.d.C. non lo ha ritenuto necessario*)

➤ i commissari chiamati a sostituire devono rilasciare analoghe dichiarazioni



# ART. 13

*(Riunione preliminare)*

## **Ciascuna commissione esamina:**

- l'elenco dei candidati;
- le domande di ammissione degli esterni e degli interni che abbreviano;
- le certificazioni relative ai Crediti Formativi;
- i verbali dei C.d.C. in cui sono stati attribuiti i Crediti Scolastici;
- gli attestati di promozione ed i verbali di assegnazione del Credito Scolastico per i candidati che abbreviano per merito;
- l'esito dell'esame preliminare per i candidati esterni sprovvisti di promozione o di idoneità;
- il Documento del Consiglio di Classe;
- la documentazione dei candidati in situazione di handicap;
- la documentazione dei candidati in situazione di DSA;
- la documentazione delle attività per i corsi sperimentali



# ART. 13

*(Riunione preliminare)*

## **Il Presidente:**

- se verifica l'esistenza di irregolarità **insanabili** informa il **Ministero**; in tal caso i candidati sostengono **l'esame con riserva**;
- se verifica l'esistenza di irregolarità **sanabili** da parte dell'Istituto ne dà informazione al D.S. che provvede, eventualmente, anche **riconvocando il Consiglio di Classe**;
- se verifica l'esistenza di irregolarità **sanabili** da parte del **candidato** lo invita a regolarizzare la documentazione fissando un termine;



# ART. 13

*(Riunione preliminare)*

## **La Commissione:**

- stabilisce il termine e le modalità di acquisizione dei lavori individuali
- stabilisce i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte e valuta se ricorrono le condizioni per una correzione per aree disciplinari;
- stabilisce i criteri di conduzione, valutazione e modalità di svolgimento del colloquio
- stabilisce i criteri di attribuzione dell'eventuale punteggio integrativo (max 5 punti) per i candidati con C.S.  $\geq 15$  e con risultato complessivo delle prove d'esame  $\geq 70$
- stabilisce i criteri per l'eventuale attribuzione di 1 punto agli esterni e i criteri per l'attribuzione della lode

**Tutte le deliberazioni vanno debitamente motivate a verbale**



# ART. 13

*(Riunione preliminare)*

## **Il Presidente, inoltre:**

- adotterà ogni precauzione per evitare fughe di notizie sui contenuti delle prove scritte, in particolare:
- inviterà i candidati a consegnare alla Commissione i telefoni cellulari, le apparecchiature in grado di inviare foto ed immagini nonché dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere;
- avviserà i candidati che chi sarà sorpreso ad utilizzare tali apparecchiature sarà escluso da tutte le prove
- vigilerà sulle **operazioni di stampa e duplicazione dei testi** delle prove d'esame.



## Telefoni cellulari



*Non consentire l'uso di telefoni cellulari, palmari o altri apparecchi con tecnologie UMTS, GPRS o GSM o BLUETOOTH e simili*

*Avvertire in termini perentori sul divieto di tenere in aula d'esame detti apparecchi*

*Chi dovesse essere sorpreso a farne uso dovrà essere escluso da tutte le prove*

*Spegnere i computer della scuola nonché modem e sistemi wireless e simili che siano collegati ad Internet.  
Chiudere i laboratori di informatica non necessari.*



# ART. 15

*(Prove scritte)*

**Comma 1:** richiama il D.M. 429/2000 (terza prova scritta) e il D.M. 41/2003 (modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta)

**Comma 3:** Se la 2<sup>a</sup> prova scritta è la lingua straniera ed il corso ne prevede diverse, il candidato sceglie la lingua in cui svolgere la prova. In caso di tracce diverse per lingua, il candidato opera la relativa lo stesso giorno della 2<sup>a</sup> prova prima dell'apertura dei plichi. Il numero dei candidati che hanno scelto per le lingue *arabo, cinese, giapponese, russo* va comunicato dal Presidente a:

[luciano.favini@istruzione.it](mailto:luciano.favini@istruzione.it)

Negli Ist. Tecnici per il Turismo la scelta delle lingue rimane tra le due per le quali è prevista la prova scritta. Per i corsi **ESABAC** la 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> prova scritta si svolgono in una lingua diversa dal francese. Nel liceo linguistico opzione internazionale la 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> prova scritta si svolgono in una lingua diversa da quella del paese *partner*.

**D.T. Mirella Scala**



# ART. 15

*(Prove scritte: max 45 punti complessivi)*

**max 15** punti per la valutazione di ciascuna prova scritta;

**min 10** punti per ciascuna prova scritta ritenuta sufficiente;

la Commissione può operare per **aree disciplinari** se al suo interno vi sono almeno due docenti per l'area interessata;

al termine delle correzioni si formulano delle proposte. In presenza di più proposte, queste vengono messe ai voti dal maggiore a scendere. Se nessuna delle proposte raggiunge la maggioranza il Presidente attribuisce il risultato della media arrotondato all'intero più prossimo;

**NON** è ammessa l'**astensione** dalla votazione.



# ART. 15

*(Prove scritte: max 45 punti complessivi)*

i punteggi finali per ciascuna prova sono assegnati dall'intera Commissione compreso il Presidente;

**Usare tutta la scala dei valori e verbalizzare tutto**

**novità**

I punteggi di ciascuna prova scritta (compresi i DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive di quelle scritte di lingua) sono pubblicati all'Albo un giorno prima dell'inizio dei colloqui. Si intende per '**giorno prima**' il giorno precedente la data fissata per l'inizio dei colloqui

Per i corsi sperimentali serali (compresi i corsi SIRIO) i candidati possono – a richiesta – essere esonerati, per la terza prova, dall'esame delle materie che, per loro, sono state espressamente escluse nel percorso personalizzato

I candidati provenienti dall'estero potranno impiegare nelle prove scritte il **vocabolario bilingue** (Italiano/lingua del paese di provenienza e viceversa);

**D.T. Mirella Scala**



# ART. 16

*(Colloquio)*

Ogni colloquio in **un'unica soluzione**. Un candidato per volta;

Il colloquio inizia con un **argomento a scelta** del candidato o con la presentazione di un suo lavoro individuale (anche multimediale) o con l'esecuzione di un brano musicale o una breve performance coreutica;

Preponderante rilievo alla prosecuzione del colloquio su argomenti di **carattere pluridisciplinare**.

È obbligatorio provvedere alla **discussione degli elaborati scritti**;

Il colloquio **non è completo** se non si svolge secondo **tutte le sue fasi**



# ART. 16

*(Colloquio)*

**max 30** punti per la valutazione complessiva di ciascun colloquio;

**min 20** punti per ciascun colloquio ritenuto sufficiente;

lo stesso giorno la Commissione procede con la proposta di valutazione e, anche a maggioranza, assegna il punteggio coerentemente con i criteri precedentemente stabiliti;

Per i corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli Ist. Tecnici in cui le 3 lingue straniere obbligatorie siano affidate a 3 commissari esterni i candidati sostengono il colloquio su tutte le 3 lingue straniere oltre alle discipline non linguistiche per le quali vi sono i Commissari. Se le lingue straniere obbligatorie sono due e sono state affidate ai commissari esterni i candidati sostengono il colloquio su entrambe le lingue straniere oltre alle discipline non linguistiche per le quali vi sono i Commissari



# ART. 17

*(Esami dei candidati con disabilità)*

la Commissione predispone prove equipollenti a quelle ufficiali;

la Commissione può avvalersi di personale esperto;

in presenza di candidati con grave deficit visivo il Ministero ha predisposto testi delle prime due prove anche in linguaggio *Braille o con caratteri ingranditi*;

si possono prevedere tempi più lunghi che però, di norma, non comportino un maggior numero di giorni;

si possono prevedere prove differenziate per i candidati che abbiano svolto un percorso differenziato ai soli fini del rilascio dell'attestazione. Le prove differenziate sono predisposte dalla Commissione;

Per gli alunni ammessi nell'ultimo anno ad un percorso conforme ai programmi ministeriali, il credito scolastico per gli anni precedenti è quello conseguito per il **P.E.I. differenziato**



# ART. 18 c. 1

*(Esami dei candidati con DSA o con BES)*

La Commissione terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive **debitamente certificate** relative ai candidati DSA

Il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio il PDP e altra documentazione

La Commissione predispone **adeguate modalità di svolgimento** di tutte le prove;

I candidati possono utilizzare gli **strumenti compensativi** previsti dal Piano Didattico Personalizzato;

Si possono autorizzare dispositivi audio tipo **mp3** o si possono autorizzare componenti della commissione a leggere i testi delle prove;

Particolare cura nella predisposizione e valutazione delle prove scritte in particolare per l'accertamento per la lingua straniera;



# ART. 18 c. 2

*(Esami dei candidati con DSA o con BES)*

i candidati DSA che hanno seguito un **percorso differenziato** con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e possono sostenere prove differenziate per il **solo rilascio dell'attestazione**. Per tali candidati il riferimento all'effettuazione di prove differenziate deve trovare menzione solo sull'attestato e non all'Albo d'Istituto;

i candidati DSA che hanno seguito un percorso **ordinario** con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e e per i quali sia prevista la seconda prova scritta in lingua straniera, affronteranno una **prova orale sostitutiva della prova scritta** seguendo le indicazioni contenute nel documento del Consiglio di Classe.

*Idem* per i casi in cui la/le prova/e scritta/e sia/no oggetto della terza prova scritta.

per i **BES** solo strumenti compensativi in analogia ai DSA



# ART. 19

*(Assenze dei candidati: sessione suppletiva)*

le assenze per malattia vanno accertate con visita fiscale;

le comunicazioni delle assenze dei candidati alle prime due prove scritte vanno comunicate dai Presidenti alla D.G. Regionale entro la mattina del giorno successivo a quello della 2<sup>a</sup> prova scritta;

i candidati assenti alla 3<sup>a</sup> prova scritta devono presentare probante documentazione entro il giorno successivo;

in casi eccezionali i candidati possono chiedere alla Commissione di sostenere l'esame in apposite **sessioni straordinarie**;

a tutte le istanze la Commissione risponde dando comunicazione all'interessato ed alla D.G. Regionale;

il colloquio può essere fatto svolgere in giorno diverso ma entro i termini del calendario della Commissione;

per più Commissioni la D.G. può riunire più candidati per le prove suppletive;



# ART. 20

*(Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi)*

**Subito dopo la conclusione degli esami la Commissione:**

si riunisce per le valutazioni finali e per elaborare gli atti;

assegna un voto a ciascuno sommando i punteggi delle tre prove scritte, del colloquio e del c.s.

eventualmente integra il punteggio con un *bonus* di **5 punti** a condizione che l'alunno abbia ottenuto: **c.s.  $\geq$  15 punti** e che la somma dei punteggi delle **prove** sia  **$\geq$  70 punti**;



# ART. 20

*(Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi)*

a coloro che conseguono il **punteggio massimo (100) senza fruire del *bonus*** la Commissione può **motivatamente** attribuire la lode alle seguenti condizioni:

- abbiano riportato, negli scrutini finali relativi all'ultima classe **almeno 8 in ciascuna disciplina** (+ comportamento);
- abbiano conseguito il credito massimo complessivo attribuibile **senza integrazione** (25/25);
- il massimo di voti, crediti scolastici dei 3 anni e valutazioni delle prove d'esame siano stati attribuiti dai consigli di classe e/o commissioni **con voto unanime**;
- media dei voti negli ultimi 3 anni superiore a **nove**.



# ART. 20

*(Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi)*

Si segnala il sito In.Val.S.I. – area riservata all’Esame di Stato – per scaricare esempi di **griglie di valutazione per le prove scritte**

**Subito dopo la conclusione degli esami i Presidenti:**

qualora lo ritengano opportuno inviano una relazione al D.G. Regionale con commenti e proposte migliorative;

devono lasciare fuori dal plico una scheda sui criteri seguiti per l’attribuzione delle lodi. La scheda sarà trasmessa, tramite l’USR, all’ispettore addetto alla vigilanza;

se non hanno consegnato i Diplomi, delegano il D.S. dell’Istituto al rilascio;



# ART. 21

*(Pubblicazione dei risultati)*

Al termine dei lavori viene pubblicato l'esito per tutti i candidati con il punteggio ed eventuale lode.

Nel caso di esame **ESABAC**, se positivo, nel tabellone viene indicato Esito Esabac: punti ...

Nel caso di mancato superamento dell'esame di Stato verrà riportata la sola dizione “ **esito negativo** ”

Nel caso di esito “ **con lode** ” la scuola chiede il consenso degli interessati per l'inserimento dei loro nominativi nell'apposito Albo Nazionale delle Eccellenze



# ART. 23

*(Versamento tassa erariale e contributo)*

novità

Il versamento del contributo è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere gli esami con **prove pratiche di laboratorio**.

Il contributo è **restituito**, ad istanza dell'interessato, ove le prove pratiche non siano state **effettivamente sostenute in laboratorio**.

La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni delle istituzioni scolastiche, sia statali che paritarie, deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai **costi effettivamente sostenuti** per le predette prove di laboratorio



**TABELLA A**  
**(DM 99 16.12.2009 Art.1)**  
**CREDITO SCOLASTICO Candidati interni**

M	PUNTI CREDITO SCOLASTICO		
	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
M = 6	3-4	3-4	4-5
6 < M ≤ 7	4-5	4-5	5-6
7 < M ≤ 8	5-6	5-6	6-7
8 < M ≤ 9	6-7	6-7	7-8
9 < M ≤ 10	7-8	7-8	8-9

**Max 25**

**M** = media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.

**Credito Scolastico** espresso in numero intero.

Ai fini dell'ammissione alla classe successiva ed all'esame conclusivo nessun voto può essere inferiore di 6/10.

**D.T. Mirella Scala**



**TABELLA B**  
**(DM 99 16.12.2009 Art.1)**  
**CREDITO SCOLASTICO**  
**Candidati esterni**

<b>MEDIA DEI VOTI CONSEGUITI IN ESAMI DI IDONEITA'</b>	<b>CREDITO SCOLASTICO PUNTI</b>
<b>M = 6</b>	<b>3</b>
<b>6 &lt; M ≤ 7</b>	<b>4-5</b>
<b>7 &lt; M ≤ 8</b>	<b>5-6</b>
<b>8 &lt; M ≤ 9</b>	<b>6-7</b>
<b>9 &lt; M ≤ 10</b>	<b>7-8</b>

**Max 24**

**NOTA – M = media dei voti agli esami di idoneità. Nessun voto può essere inferiore a 6/10**  
Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in un'unica sessione. Esso va espresso in numero intero.  
Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.

**D.T. Mirella Scala**



**TABELLA C**  
**(DM 99 16.12.2009 Art.1)**  
**CREDITO SCOLASTICO**  
**Candidati esterni**

<b>MEDIA DEI VOTI DELLE PROVE PRELIMINARI</b>	<b>CREDITO SCOLASTICO PUNTI</b>
<b>M = 6</b>	<b>3</b>
<b>6 &lt; M ≤ 7</b>	<b>4-5</b>
<b>7 &lt; M ≤ 8</b>	<b>5-6</b>
<b>8 &lt; M ≤ 9</b>	<b>6-7</b>
<b>9 &lt; M ≤ 10</b>	<b>7-8</b>

**Max 24**

**NOTA – M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari.**

**Nessun voto può essere inferiore a 6/10 .**

**Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 in caso di prove preliminari relative a 2 anni di corso. Esso va espresso in numero intero.**

**D.T. Mirella Scala**